

**Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" – Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento e creazione di aree boscate" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.**

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M08 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" – Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" – Tipo di Intervento 8.1.1 "Imboschimento e creazione di aree boscate" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

**Riferimenti normativi**

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8159 final del 28.11.2017, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001.





Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.2.2018, che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Abruzzo (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7994 della Commissione - CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

### **Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.**

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 32 non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 4 lett. c) e d) che dispongono che il regolamento di esenzione non si applica :1) agli aiuti a favore di attività attinenti all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, segnatamente agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e all'esercizio di reti di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 2) agli aiuti subordinati all'uso di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6, che stabilisce che il regolamento di esenzione non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà;
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare: a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato; b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali; c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (10), (14), (25), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di





cui alla lettera f) aiuti alla forestazione e all'imboschimento di cui all'art. 32: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;

dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni;

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione" che dispone che se gli aiuti individuali rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 e sono cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamento nazionale integrativo di misure cofinanziate, lo Stato membro può scegliere di non pubblicarli sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) 702/2014 a condizione che gli aiuti individuali siano già stati pubblicati in conformità degli articoli 111, 112 e 113 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. In tal caso, lo Stato membro fa riferimento al sito Internet di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sul sito Internet relativo agli aiuti di Stato di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento(UE) n. 702/2014;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi o più entro





un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

## **1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.**

**Titolo del regime:** "Aiuti agli investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"

Il regime concerne la Sottomisura 8.1 - *Sostegno alla forestazione/all'imboschimento*, con l'intervento 8.1.1 *Imboschimento e creazione di aree boscate*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015.

La dotazione complessiva dell'intervento è pari a € 1.000.000,00 (euro un milione) di cui il 48%, ossia € 480.000,00 (euro quattrocentottantamila) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell'art. 32 *Aiuti alla forestazione e all'imboschimento* del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all'Intervento 8.1.1 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all'art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti alla forestazione e all'imboschimento concessi a proprietari fondiari pubblici e privati e loro consorzi sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al capo I del Reg. (UE) 702/2014 e al capo III, articolo 32 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell'ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 32, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli aiuti sono identici alla relativa misura di sviluppo rurale prevista nel programma di sviluppo rurale di cui al punto 1;
3. nel caso della forestazione di terreni demaniali gli aiuti sono concessi solo se il gestore dei terreni è un organismo privato o un comune;
4. gli aiuti sono concessi per la forestazione e l'imboschimento su terreni agricoli e non agricoli;
5. gli aiuti riguardano i costi di creazione della superficie forestale e un premio annuale per ettaro;
6. gli aiuti per l'imboschimento di superfici di proprietà pubblica finanziano unicamente i costi di creazione della superficie forestale;
7. sono ammissibili i seguenti costi di creazione della superficie forestale: a) i costi del materiale da impianto e di moltiplicazione; b) i costi di impianto e i costi direttamente connessi all'impianto; c) i costi per altre operazioni correlate, quali la conservazione delle sementi e il loro trattamento con le necessarie sostanze preventive e protettive; d) i costi di reimpianto necessari durante il primo anno di forestazione;
8. il premio annuale per ettaro copre i costi del mancato reddito agricolo e i costi di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, ed è versato per un periodo massimamente di 10 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto;





9. gli aiuti non sono concessi per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di alberi di Natale, di specie a rapido accrescimento per uso energetico;

10. le specie piantate sono adatte alle condizioni ambientali e climatiche della zona e soddisfano requisiti ambientali minimi;

11. per i beneficiari al di sopra di una determinata dimensione, stabilita dagli Stati membri nei programmi di sviluppo rurale, gli aiuti sono subordinati alla presentazione delle pertinenti informazioni in un piano di gestione forestale o documento equivalente in linea con la gestione sostenibile delle foreste definita nella Seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993;

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 32, par. 8 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

L'intensità di aiuto è limitata al 100% dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli e gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie. Per il periodo di programmazione 2014-2020 è sviluppata solo la tipologia di intervento C "Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni (micorrizzate)".

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 8.1 – Intervento 8.1.1 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni;
- soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni;
- soggetti giuridici misti pubblico-privati.

Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino l'esistenza e vigenza di titoli giuridici abilitanti alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle "Imprese in difficoltà" con riferimento agli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà", di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno sono:

• gli investimenti devono interessare esclusivamente superfici ricadenti all'interno del territorio della Regione Abruzzo, nelle zone specificamente vocate come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("*Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo*" – Regione Abruzzo/ARSSA 2005);

• gli investimenti devono interessare esclusivamente terreni agricoli e non agricoli purché non classificati bosco come da definizione di cui all'art. 3 della L.R. 3/2014. Ai fini dell'Avviso: sono terreni agricoli per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento le superfici destinate a seminativi, produzione di ortaggi, coltivate a colture legnose agrarie, purché le medesime risultino coltivate nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto, nonché i seminativi tenuti a riposo nell'ambito degli avvicendamenti colturali; sono terreni non agricoli, per i quali è ammesso il contributo all'imboschimento nell'ambito della misura ma non la corresponsione del premio per la perdita di reddito agricolo, tutte le superfici che non rientrano nella definizione di terreno agricolo, tutte le superfici che nei piani regolatori dei comuni risultino con destinazione diversa da quella agricola (aree verdi, aree artigianali, industriali, ecc.), i terreni agricoli abbandonati, ossia i terreni che risultino non coltivati nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda di aiuto;





- gli investimenti non devono interessare i terreni classificati castagneto da frutto, tartufaia naturale, tartufaia controllata e tartufaia coltivata di cui al c. 4 all'art. 3 della L.R. 3/2014 né pioppeti o altri impianti di arboricoltura da legno;
- gli investimenti non devono interessare superfici a prato permanente, prato-pascolo, pascolo, praterie di vetta, superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000;
- la superficie minima oggetto di impianto deve essere pari almeno ad ettari 1.00.00 in unico appezzamento;
- la superficie massima oggetto di impianto nell'ambito della singola domanda è pari ad ettari 15.00.00, la superficie del singolo appezzamento non può tuttavia essere superiore ad ettari 10.00.00;
- per la realizzazione dell'impianto sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente materiali di impianto prodotti in conformità al Decreto Legislativo 386/2003 in materia di Materiali Forestali di Moltiplicazione, come da disposizioni di cui al TITOLO VII "Attività selvicolturali e tutela dei boschi e dei pascoli" – Capo IV "Materiale forestale di moltiplicazione" della L.R. n. 3/2014, nonché l'obbligo di utilizzare piantine micorrizate con la specie di tartufo per il quale l'area ove è realizzato l'impianto risulta vocata;
- nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboschimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno;
- gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 devono essere coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito. A tal fine ai medesimi si applicano le disposizioni regionali in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.);
- il richiedente deve avere e dimostrare la piena disponibilità delle superfici oggetto di intervento;
- i Consorzi Forestali devono possedere i requisiti di cui all'articolo 23 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3;
- la realizzazione degli investimenti è subordinata alla presenza di un Piano di Gestione Forestale o strumento equivalente; nel caso in cui per le superfici oggetto di intervento non sia vigente un piano di gestione forestale come da definizioni di cui agli articoli 12, 13, 14 della Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo", la coerenza con i requisiti di gestione sostenibile delle foreste definiti nella conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993 è dimostrata mediante presentazione di un piano di imboschimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati;
- sono esclusi gli interventi resi obbligatori dalle normative vigenti in materia;
- la realizzazione di una medesima tipologia di intervento sulla stessa area è consentita una sola volta in un periodo di sette anni calcolato a ritroso a partire dal termine ultimo utile per la presentazione della domanda di sostegno;
- per ogni singolo richiedente è consentita la presentazione di una sola domanda di sostegno, nella quale sono ricomprese tutte le tipologie di intervento di cui alla Sottomisura che lo stesso intende attuare. L'importo del sostegno richiesto deve essere al massimo pari a 75.000 Euro (pari al massimo concedibile per l'unità di superficie – ettari 1.00.00 - per la superficie massima ammissibile – ettari 15.00.00);
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti la domanda di sostegno, successivamente alla presentazione della domanda di sostegno;
- le spese devono riguardare esclusivamente investimenti e/o voci di spesa per le quali sono stati richiesti o ottenuti contributi;





- non sono ammissibili al sostegno gli interventi in contrasto con le previsioni e prescrizioni dei piani di assestamento forestale e dei Criteri Minimi di Conservazione delle Aree Natura 2000 e dei Piani di Gestione delle stesse;
- il punteggio attribuito alla domanda di sostegno, secondo le disposizioni di cui alle “*Linee Guida operative per l’avvio di attuazione del PSR 2014-2020*” deve essere superiore alla soglia minima di idoneità. Tale soglia è determinata in ragione del raggiungimento di un punteggio non inferiore al 30% di quello massimo attribuibile. Il punteggio da attribuire alla singola domanda è determinato in base a quanto definito dal paragrafo “Criteri di selezione e punteggi”.

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all’esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell’intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario; localizzazione dell’intervento; sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell’intervento proposto con gli stessi; studio dei fattori stagionali; obiettivi dell’intervento; descrizione analitica delle operazioni e delle opere.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L’Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

**Allegati:** Scheda della Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento” estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.







Per l'individuazione delle aree forestali ci si riferisce alla definizione di "foresta" di cui all'art. 3 della legge forestale Regionale n. 3 del 4 gennaio 2014.

Le sottomisure attivate sono:

8.1 Sostegno per i costi d'impianto e di mantenimento legati alla forestazione/all'imboschimento;

8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

#### **Contributo diretto e indiretto alle Focus Area**

La misura contribuisce in modo **diretto** al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 2A (sott. 8.6), 3B (sott.8.3), 4° (sott.8.5) e 5E (sott.8.1). Inoltre contribuisce in modo **indiretto** al raggiungimento degli obiettivi delle Focus Area 5C e 5E, attraverso le sottomisure 8.1, 8.3 e 8.5

#### **Contributo agli obiettivi trasversali**

Per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo trasversale dell' **innovazione** particolarmente rilevante è la sottomisura 8.6. Tutte le altre sottomisure previste nell'ambito degli interventi forestali contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi trasversali **ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi**.

#### **Contributi ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto**

La misura risponde ai seguenti fabbisogni emersi dall'analisi di contesto:

F4 Migliorare la redditività delle imprese agricole, forestali e agroalimentari

F7 Introduzione di sistemi ad alta efficienza per la produzione, lo scambio e la vendita di energia

F13 Conservazione e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale

F14 Salvaguardia della qualità ecologica e paesaggistica del territorio rurale

F15 – Sviluppo di pratiche sostenibili e conservative

F17 Tutela ambientale e valorizzazione turistica delle risorse forestali

F19 Migliorare la capacità di gestione del ciclo del carbonio

*8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione*

8.2.8.3.1. (8.1.1) Imboschimento e creazione di aree boscate

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

#### 8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di intervento sostiene la creazione ex novo di imboschimenti su terreni agricoli e non agricoli contribuendo, attraverso la creazione di nuove superfici forestali permanenti e/o temporanee, al raggiungimento di obiettivi ambientali della politica comune. L'imboschimento, infatti, favorisce la preservazione del suolo, la regimazione delle acque, la biodiversità e la lotta al cambiamento





climatico attraverso lo stoccaggio della CO<sub>2</sub>.

L'impegno conseguente all'adesione riguarda, oltre alla realizzazione dell'impianto, anche gli interventi volti a favorire l'affermazione del soprassuolo assicurandone lo sviluppo, con l'effettuazione delle cure colturali necessarie; tali interventi comprendono anche l'eventuale adozione di sistemi di protezione delle piante dalla fauna selvatica. La mortalità che eccede la mortalità fisiologica è oggetto di impegno di risarcimento nel piano colturale.

La sottomisura prevede la possibilità di realizzare le seguenti tipologie di impianto:

1. Impianti da arboricoltura da legno polispecifici, con ciclo superiore a 20 anni (ciclo medio-lungo);
2. Impianti arboreo con ciclo inferiore a 20 anni e non inferiore alla durata minima prevista di 12 anni (ciclo breve);
3. Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni.

Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

Gli interventi 1) e 2) sono attivati per il proseguimento degli impegni assunti (trascinamento) della programmazione 2007-2013, con la misura ex 221, che prevedeva le seguenti tipologie di impianto e che rappresentano trascinamenti per il periodo 2014-2020:

- Realizzazione di imboschimenti permanenti a funzioni multiple su terreni agricoli;
- Realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno puri o misti con specie di legname pregiato su terreni agricoli;
- Realizzazione di impianti puri o misti di piante forestali micorrizzate su terreni agricoli
- Realizzazione di impianti con specie a rapida crescita per la produzione di biomasse a scopi energetici.

Nel nuovo periodo di programmazione verrà sviluppata ex novo la tipologia di intervento 3, anche operando sinergicamente con la misura 1 e 2 della programmazione 2014-2020.

3. Imboschimento con piante forestali a duplice attitudine con ciclo superiore a 20 anni. (micorrizzate)

Le micorrizze svolgono un importante e positivo ruolo nell'attecchimento ed accrescimento delle piante poste a dimora migliorandone le capacità di assorbimento delle sostanze nutritive.

#### 8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Grants

I sostegni previsti dall'art. 22 del Reg. 1305/13 sono riferiti a:

1. Contributo in conto capitale per la copertura dei costi di impianto, comprensivi delle spese di progettazione e direzione lavori
2. Premio annuale a ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e premio annuale per ettaro per gli interventi di manutenzione per un periodo fino a 12 anni, per impianti su terreni agricoli.

Il sostegno per l'imboschimento di terreni agricoli di proprietà pubblica copre unicamente i costi di impianto.

È prevista inoltre l'erogazione dell'anticipo con le modalità stabilite del dall'articolo 45 del Reg. (UE) 1305/13.

Nel caso dei terreni demaniali, il sostegno può essere concesso solo se l'organismo di gestione di tali terreni è un ente privato o un comune, così come previsto dall'art. 22 comma 1 del Reg. 1305/2013.

Nella fase di progettazione che in quella di realizzazione degli interventi saranno rispettate tutte le norme ambientali e forestali.





definite a livello nazionale e comunitario per gli appalti pubblici.

#### 8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

L. N. 353/2000. "Legge-quadro in materia di incendi boschivi" e s.m.i.

D.lgs. n.18 maggio 2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e s.m.i.

D.lgs. 10 novembre 2003, n. 386 (attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione)

Programma quadro per il settore forestale" (PQSF) approvato in conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 18/12/2008

L.R. 4 gennaio 2014, n. 3. Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo

Reg. UE n. 702/2014 (così detto "ABER")

#### 8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Soggetti privati detentori di terreni: persone fisiche e loro associazioni; persone giuridiche di diritto privato e loro associazioni.

Soggetti pubblici e privati titolari della gestione della superficie interessata dall'impegno, e loro Associazioni.

Le aggregazioni giuridiche pubblico-private possono beneficiare del premio di manutenzione purché dimostrino di essere detentori di un titolo giuridico abilitante alla gestione della superficie interessata dall'impegno, per un periodo uguale o superiore a quanto previsto dalla normativa di riferimento.

#### 8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili relative ai costi d'impianto sono riconducibili alle seguenti:

- spese relative all'acquisto del materiale di impianto;
- spese relative ai lavori di impianto;
- altri costi direttamente connessi e necessari per l'esecuzione dell'impianto.

Il premio annuale copre i seguenti costi di *manutenzione* :

- interventi di risarcimento e sostituzione delle fallanze, oltreché l'esecuzione delle operazioni colturali (anche ripetute nell'anno) necessarie a garantire la buona riuscita dell'imboschimento nel tempo in termini qualitativi e quantitativi;
- interventi di prevenzione e protezione dell'imboschimento necessari a contrastare le avversità biotiche e abiotiche al fine di assicurare la permanenza e lo sviluppo dell'imboschimento.

Il premio annuale copre anche i costi del mancato guadagno agricolo.

Per la messa a dimora di piante micorrizzate non sono ammissibili le spese di micorrizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizzate.

Nel caso di messa a dimora di piante micorrizzate non sono ammissibili le spese di micorrizzazione e quindi il costo delle piantine è riconosciuto allo stesso prezzo delle analoghe piantine non micorrizzate.

Per la determinazione dei costi di impianto e di mantenimento dell'imboschimento verranno utilizzati i costi standard, mediante computi metrici ed estimativi redatti in conformità dei prezziari regionali e ufficialmente certificati da un Ente terzo.





Sono ammissibili, nel limite massimo del 6% dei costi di impianto, le spese generali (a fattura) relative ad onorari di professionisti e consulenti per progettazione, analisi, fattibilità e valutazione, direzione lavori e per la predisposizione dello stato finale e dei lavori.

I premi sono erogati al netto di eventuali entrate derivanti dall'esecuzione dell'intervento.

#### 8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento 3 [solo l'intervento 3?] è realizzabile su terreni agricoli e non agricoli. La domanda di aiuto è corredata da idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato.

Ricorrono inoltre le seguenti condizioni:

- Le superfici sono localizzate in collina o montagna
- I terreni oggetto dell'intervento in precedenza non sono stati dichiarati o riconosciuti bosco
- Le superfici agricole interessate non sono riconosciute o dichiarate prati e prati/pascoli permanenti
- La superficie minima d'intervento di 1 ettaro

Gli impianti di specie forestali micorrizzate saranno realizzati nelle zone specificamente vocate per come rappresentate nello studio e nella relativa cartografia sulla vocazionalità del territorio regionale alla produzione di tartufi ("Carta delle potenzialità tartufigole dell'Abruzzo - Regione Abruzzo/ARSSA 2005).

Per la realizzazione degli impianti si richiede la presentazione di un piano di imboscimento che comprende l'analisi delle condizioni locali e della compatibilità con l'ambiente interessato per l'insieme degli aspetti sopra specificati e che sia redatto in conformità alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa del 1993..

Ai fini della corretta applicazione della misura, è possibile utilizzare materiale di moltiplicazione per fini forestali secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 3 del 4 gennaio 2014, che istituisce il Registro dei Materiali Forestali (art. 58) in ottemperanza al decreto legislativo 386/2003, che recepisce gli orientamenti della Direttiva 199 CEE (lettera b dell'art. 6 Reg. 807/2014)

Nei casi in cui, a motivo dell'estensione degli imboscimenti, questi siano rilevanti in riferimento alla normativa sulla Valutazione di Impatto Ambientale (IA), le relative procedure dovranno essere attivate preliminarmente al rilascio della decisione individuale della concessione del sostegno.

Gli interventi realizzati in Aree Natura 2000 saranno consentiti solamente se coerenti con gli obiettivi contenuti nel piano di gestione del sito (lettera a dell'art. 6 Reg. 807/2014). In alternativa si applicano le disposizioni che prevedono la Valutazione di Incidenza, previste dalla vigente normativa regionale.

Non sono ammissibili al sostegno:

- le superfici coltivate a prato permanente, prato-pascolo e pascolo e le praterie di vetta; le superfici percorse da incendio secondo quanto previsto dalla Legge 353/2000.
- gli impianti finalizzati alla produzione di alberi di Natale, di bosco ceduo a rotazione rapida, e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

#### 8.2.8.3.1.7. Principles with regards to the setting of selection criteria

Sono individuati i seguenti criteri di selezione:

- Criteri localizzativi: priorità ai territori di cui all'art. 32 del reg. 1305/2013
- Criteri qualitativi: adesione a sistemi di certificazione forestale
- Superfici che si collegano a interventi realizzati nel precedente periodo di programmazione
- Sinergie con altre operazioni della misura 8





#### 8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto per l'intervento 3 è pari al 100% del costo dell'investimento.

Le spese relative ai costi di impianto sono ammesse sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per i seguenti importi massimi di investimento:

Imboschimenti a duplice attitudine con piante forestali micorrizzate: euro 5.000/ettaro.

Il premio annuo per la manutenzione degli impianti, è fissato:

- per i primi due anni successivi all'impianto: € 600/ha all'anno;
- dal terzo al quinto anno: € 480/ha all'anno;
- dal sesto al dodicesimo anno: € 360/ha all'anno.

Il premio annuo per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento, è fissato:

- in € 700 per ettaro.

#### 8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

##### 8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Riguardo all'identificazione delle superfici su cui si attua l'intervento, la corretta mappatura preventiva delle superfici che saranno interessate dal progetto per il quale viene presentata la domanda, assume rilevanza cruciale per l'attribuzione dei criteri di ammissibilità e priorità territoriale.

Relativamente alla gestione delle istruttorie e delle domande di pagamento, l'esperienza della precedente programmazione ha evidenziato come possano verificarsi problematiche in ordine al rispetto delle scadenze per l'esecuzione delle opere e per l'effettuazione della spesa.

##### 8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

In base a quanto stabilito dal reg. (UE) n. 809/2014 art. 48 par. 2, sulle domande di sostegno devono essere effettuati controlli amministrativi che garantiscano la conformità dell'operazione "con gli obblighi applicabili stabiliti dalla legislazione unionale o nazionale o dal programma di sviluppo rurale, compresi quelli in materia di appalti pubblici.

Saranno stabilite delle procedure dettagliate atte a garantire la ragionevolezza dei costi e al fine di ridurre la possibilità di errore.

Sulla base della precedente programmazione, nella quale la sottomisura era stata già attuata in modo analogo, verranno presi provvedimenti di miglioramento che interesseranno la tempistica di emanazione dei bandi, la semplificazione degli stessi e i tempi di istruttoria.

I criteri di selezione, basati sui principi espresse nel paragrafo dedicato, saranno oggetto di valutazione in itinere ed esaminati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) 1305/2013.

##### 8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulla base dell'esperienza della scorsa programmazione, nella quale la misura era stata già attuata in modo analogo, a fronte delle azioni di attenuazione individuate, il rischio è valutato di bassa entità.





#### 8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Informazioni di dettaglio relative ai costi standard, alla metodologia di calcolo adottata, ai dati e alle informazioni tecniche considerate, alle elaborazioni effettuate a giustificazione del livello di aiuto, sono state effettuate dalle strutture tecniche della Regione, con la supervisione del CREA, Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'economia agraria – Sede Regionale per l'Abruzzo, Organismo indipendente che assicura la veridicità dei dati utilizzati e l'adeguatezza e l'accuratezza della metodologia seguita. Le informazioni sono contenute nell'allegato relativo al calcolo dei premi del Programma.

L'analisi dei costi d'impianto e di manutenzione è stata effettuata sulla base di impianti già realizzati in Regione Abruzzo, prendendo come riferimento il cosiddetto modulo a "sesto dinamico" ovvero un quadrato con lato m 5x5 per una densità d'impianto pari a 400 piante/ha. Per il calcolo dei costi le elaborazioni effettuate hanno tenuto anche della versione più recente (anno 2013) del Prezziario Regionale per le opere di Forestazione e Valorizzazione Ambientale e ai Prezzi informativi per le opere edili della Regione Abruzzo, aggiornato su medie storiche degli ultimi 5 anni.

Per quanto riguarda i ricavi, non esistono all'interno del territorio regionale, dati ufficiali relativi alle produzioni effettive di tartufi ottenibili da impianti artificiali. Pertanto, al fine di procedere al calcolo degli eventuali introiti per gli imboschimenti con piante micorrizate per la produzione di tartufi, si è proceduto nel recuperare informazioni specifiche all'interno delle varie fonti bibliografiche presenti in materia.

#### 8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Vedi scheda di misura.

#### Definizione della nozione di "strumento equivalente"

Si applicano le prescrizioni stabilite negli articoli 12, 13, 14 dalla Legge Regionale 4.01.2014 n. 3 "Legge organica in materia di tutela valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento





Tipologia operazione	Sesto minimo	Sesto massimo	Specie forestali ammesse	Fascia fitoclimatica (Pavari e De Philippis)
Azione A3) imboschimenti a duplice attitudine	5x5	6x7	Specie autoctone tartufigene: querce (Quercus sp.), nocciolo (Corylus avellana), Carpino nero (Ostrya carpinifolia) carpino bianco (Carpinus betulus) pioppi (populus sp)	Lauretum freddo e Castanetum

Specie per forestazione e imboschimento

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Per il rispetto dei requisiti minimi ambientali di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014, valgono le seguenti condizioni:

Il limite minimo di estensione ammessa agli aiuti è fissato in un ettaro di superficie accorpata. Il limite massimo è fissato a quindici ettari per singola domanda, con lotti omogenei di superficie non superiore a 10 ettari accorpati.

Per gli interventi che ricadono nei siti Natura 2000 o in aree ad elevata valenza Naturale si fa riferimento alle prescrizioni contenute nei Piani di Gestione. Ove non effettivamente vigenti si applica la Valutazione di Incidenza.

E' previsto il solo utilizzo di materiale forestale certificato, le cui specie, selezione e varietà sono compatibili con i cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali.

In relazione alle condizioni pedoclimatiche dell'Abruzzo, non è prevista la creazione di impianti con copertura arborea di altro tipo ai sensi dell'art.6, paragrafo 1, lettera c), del Reg. delegato (UE) n. 807/2014.

Se durante il periodo di esecuzione dell'impegno il beneficiario cede totalmente o parzialmente i terreni imboschiti a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo. Se non subentra nell'impegno il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto.

I premi annuali per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito e di manutenzione, inclusa la ripulitura precoce e tardiva, sono ammissibili per un periodo massimo di dodici anni.

Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto realizzato per tutto il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione e tagli di sfoltimento, nell'interesse del futuro sviluppo delle foreste e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Non pertinente.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati





Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Non pertinente.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

Non pertinente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Non pertinente.

